



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione degli edifici dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

CHIARIMENTO N.° 6

In relazione all'appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società la sotto indicata richiesta di chiarimento:

Quesito:

“con riferimento all'art. 7 p.to 13 del bando di gara e ai successivi chiarimenti ai quesiti posti da altre società, con la presente siamo a sottoporvi il seguente quesito:

Premesso che:

- la nostra società ha già avviato l'iter con i certificatori per la certificazione SA 8000,
- che la nostra società appartiene a un Gruppo in possesso di certificazione SA 8000,

si richiede se sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 163/2006.”

Risposta :

Il quesito attiene alla possibilità per gli operatori economici di utilizzare l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art.49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., anche con riferimento alle certificazioni di qualità.

Il primo comma del citato art.49 prevede testualmente che ” il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto”

Nulla è stato disposto, dunque, dal legislatore in merito alla possibilità di avvalersi da parte di un operatore economico dei requisiti soggettivi tra i quali rientrano anche le certificazioni di qualità.

Soccorre, al riguardo, un orientamento consolidato dalla giurisprudenza secondo il quale “le certificazioni di qualità sono considerate un requisito soggettivo, e, come tale, non oggetto di avvalimento, poiché le stesse sono volte ad assicurare che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertato da un organismo qualificato.”



Parimenti di rilievo è da considerare il pronunciamento giurisprudenziale secondo il quale, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, il requisito soggettivo della certificazione di qualità richiesto deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili.

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giorgio Di Giorgio**